

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4892

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2000

—————

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si discute sull'opportunità di modificare la legge 11 febbraio 1992, n.157, recante «Norme per la protezione delle fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», anche in ragione delle più recenti disposizioni comunitarie in materia e della approvazione delle norme relative alla depenalizzazione dei reati minori.

Il presente disegno di legge intende introdurre alcuni cambiamenti ritenuti ormai necessari e improcrastinabili, al fine di:

a) depenalizzare le sanzioni venatorie, per evitare che le infrazioni alla legge sulla caccia portino a subire un processo penale con tutte le conseguenze che ne derivano, anche perché vi è già la legge 18 aprile 1975, n. 110, che regola l'uso delle armi;

b) diminuire le somme di denaro previste dalle sanzioni amministrative, aumentando i casi per cui è prevista la sospensione temporanea della licenza. Considerare fra le sanzioni più gravi la sospensione momentanea della licenza permetterà di andare a caccia solo a chi sarà rispettoso delle norme;

c) consentire la caccia alla selvaggina migratoria su tutto il territorio nazionale, lasciando gli ambiti territoriali di caccia vincolata solo per la selvaggina stanziale, al fine di consentire la libera circolazione dei cacciatori e la pratica dell'attività venatoria anche al di fuori della propria zona di residenza;

d) chiedere, per tutte le specie cacciabili che non sono in via di estinzione, le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Qualche regione lo ha già fatto, altre ancora no, sembra quindi più opportuno che lo faccia lo Stato con leggi uguali per tutto il territorio italiano;

e) restituire alla caccia i periodi consentiti dalla normativa comunitaria;

f) togliere l'opzione sulla forma di caccia, troppo limitativa per chi sceglie la caccia da appostamento fisso, dato che, nel territorio italiano, per chi adotta tale opzione, ci sono molti tempi morti che limiterebbero ulteriormente l'arco di tempo per esercitare l'attività venatoria;

g) non superare del 30 per cento il territorio esposto al divieto di caccia, ivi compresi i centri urbani, i parchi e tutte le altre zone ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni. Per l'attività venatoria attualmente rimane pochissimo territorio veramente disponibile, considerando parchi, oasi di protezione, zone di ripopolamento, riserve di caccia, frutteti, colture in atto, zone demaniali e di rimboschimento eccetera;

h) eliminare la tassa di concessione governativa. Infatti la caccia oggi è un'attività troppo onerosa, pur essendo, per chi ha i requisiti necessari, un diritto legittimo e non una concessione dello Stato. Per quanto concerne i pensionati tale ottica si rafforza anche in ragione del fatto che il tempo libero è maggiormente disponibile;

i) togliere il riconoscimento e le agevolazioni alle associazioni venatorie. Le associazioni riconosciute fanno parte degli organi previsti per la gestione della caccia. Queste percepiscono somme di denaro dallo Stato e rappresentano anche tutti gli iscritti alle associazioni minori, che magari raccolgono maggiori adesioni in certe zone dove quelle riconosciute non sono presenti o hanno pochissimi iscritti. È necessario quindi togliere il riconoscimento e dare la priorità a chi è effettivamente più rappresentativo in un determinato territorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1. La fauna selvatica è *res communitatis* ed è tutelata negli interessi comunitari e internazionali».

Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i commi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo ad ogni cacciatore la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Ove si realizzi una possibile capienza, la priorità spetta agli ultra sessantenni.

5. Non sono considerati fissi gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12».

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 3.

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «riconosciuta» è soppressa.

Art. 4.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«3. Il territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, ivi compresi parchi, oasi, zone di produzione della fauna ed affini, agglomerati urbani, già peraltro specificati quali zone di rispetto, non deve superare il 30 per cento, comprensivo delle aree agrosilvo-pastorali. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. L'attività venatoria è vietata a distanza di metri 400 dai centri urbani, mediante apposita cartellonistica di colore verde recante la dizione "DIVIETO DI CACCIA CENTRO URBANO"».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1. L'attività venatoria è un diritto per i cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge».

2. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 13, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Anche per i combinati il bossolo a vuoto dovrà essere di altezza non inferiore a millimetri 40».

Art. 7.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi».

2. All'articolo 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, per l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale».

3. I commi 6 e 7 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

4. Il comma 10 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni venatorie presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».

Art. 8.

1. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota del 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3».

Art. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge».

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dal 15 agosto al 31 marzo: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*), da appostamento fisso; germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: merlo (*Turdus merula*); fagiano (*Phasianus colchicus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alecto-*

ris rufa); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); oca granaiola (*Anser fobalis*); oca selvatica (*Anser anser*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);

c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 marzo: passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes minimus*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghian-daia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*); fringuello (*Fringilla coelebs*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasia bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); piccione selvatico (*Columba livia*);

e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)».

2. All'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 11.

1. Il comma 10 dell'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione della licenza ai sensi dell'articolo 30».

Art. 12.

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero».

Art. 13.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla tassa di cui all'articolo 23, comma 1».

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 14.

1. All'articolo 26, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «riconosciute» è soppressa.

Art. 15.

1. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «condanna» è sostituita dalla seguente: «sanzione».

Art. 16.

1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. (Sanzioni amministrative) - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da lire 180.000 a lire 500.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi, per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;

b) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 400.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo di tre anni, per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) sanzione amministrativa di lire 100.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

f) sanzione amministrativa di lire 600.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale sia vietato l'abbattimento e non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

g) sanzione amministrativa fino a lire 300.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa sanzione si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

h) sanzione amministrativa fino a lire 400.000 e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da tre a nove mesi per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

i) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi previsti dalle lettere a), b), c) ed f), limitatamente alle ipotesi di reiterazione;

l) la sospensione della licenza di caccia per un periodo di tre anni nei casi previsti dalle lettere d), e), g), ed h), limitatamente alle ipotesi di reiterazione;

m) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 400.000 per chi esercita l'uccellazione; se la violazione è reiterata, si prevede la sospensione della licenza di caccia per un periodo di tre anni;

n) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in

violazione della presente legge; se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b)*, *c)*, ed *f)*, la sanzione è raddoppiata. Se la violazione è reiterata, si prevede la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese; se la reiterazione riguarda la fauna di cui alle lettere *b)*, *c)*, ed *f)*, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi;

o) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000;

p) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale e della addizionale ad essa; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000;

q) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata, limitatamente, in quest'ultimo caso, all'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da lire 400.000 a lire 1.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se, limitatamente all'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale, il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia *viciniore* a quello autorizzato;

r) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000;

s) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la

caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000;

t) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000;

u) sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è reiterata, la sanzione è da lire 200.000 a lire 800.000;

v) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

z) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

aa) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 1, lettere a), b), c), d) ed h), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza di porto di fucile per uso di caccia a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 2 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.

4. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

5. Le legge regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

6. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

7. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale».

Art. 17.

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 18.

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno, trasmettono al Ministro delle politiche agricole e forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative applicate».

Art. 20.

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico agli effetti della presente legge devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) avere ordinamento democratico e possedere una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici».

2. I commi 3, 4, e 5 dell'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono abrogati.

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la parola «riconosciute» è soppressa.

